

# Legge di Stabilità 2014

Novità introdotte dalla Legge n° 147/13  
in materia previdenziale e assistenziale

## Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2014-2016

Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, Legge 448/98, è riconosciuta:

- nella misura del 100% per i trattamenti pensionistici complessivamente **pari o inferiori a tre volte il T.M. Inps**. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 95% per i trattamenti pensionistici complessivamente **superiori a tre volte il T.M. Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps** con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 75% per i trattamenti pensionistici complessivamente **superiori a quattro volte il T.M. Inps e pari o inferiore a cinque volte il trattamento minimo Inps** con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 50% per i trattamenti pensionistici complessivamente **superiori a cinque volte il T.M. Inps e pari o inferiore a sei volte il trattamento minimo Inps** con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 40% per l'anno 2014 e, nella misura del 45% per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente **superiori a sei volte il T.M. Inps** con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo Inps.

## Contributo di solidarietà pensioni superiori a quattordici volte il T.M. Inps

A decorrere dal 1° Gennaio 2014 e per un periodo di tre anni (2014, 2015 e 2016) sugli importi dei **trattamenti pensionistici** corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie **complessivamente superiori a quattordici volte il T.M. Inps**, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie pari:

- al 6% della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il T.M. Inps;
- al 12% per la parte eccedente l'importo annuo di venti volte il T.M. Inps;
- al 18% per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il T.M. Inps.

## INDENNIZZO CESSAZIONE ATTIVITÀ COMMERCIALI

Il comma 490 ha apportato modifiche all'art. 19-ter, D.L. n° 185/08, conv. Legge n° 35/08 e s.m.i., come di seguito riportato:

- **1.**L'indennizzo di cui al D.lgs. n° 207/96, è concesso nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all' art. 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2009 e il 31 Dicembre 2016. Per i soggetti che nel mese di compimento dell'età pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima. Le domande di cui all' art. 7, D.lgs. n° 207/96 possono essere presentate fino al 31 Gennaio 2017.
- **2.**L'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all' art. 5, D.lgs. n° 207/96, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 Dicembre 2018.
- **3.**Gli indennizzi concessi ai sensi dell' art. 1, comma 272, Legge n° 311/047, in pagamento alla data del 31 Dicembre 2011, sono prorogati fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia purché i titolari dell'indennizzo siano in possesso, nel mese di compimento dell'età pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia.

## INCREMENTO UNITÀ LAVORATORI “SALVAGUARDATI”

Con effetto sulle pensioni decorrenti dall'anno 2014, il contingente numerico di cui all'art. 9, D.M. 22/4/2013 “c.d. 10.130” (attuativo Legge n° 228/12, art1, commi 231 e 233), con riferimento alla tipologia di lavoratori di cui alla lettera b), è incrementato di 6.000 (\*)

(\*) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 Dicembre 2011, con almeno un contributo accreditato o accreditabile alla data del 6/12/2011 (data entrata in vigore del D.L. n° 201/11), ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 Dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:

- abbiano conseguito successivamente alla data del 4 Dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
- perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. n° 201/11 (6 gennaio 2015).

## ULTERIORI LAVORATORI C.D. ESODATI

- Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'art. 24, D.L. n° 201/11, conv. Legge n° 214/11, ferme restando le salvaguardie previste da precedenti disposizioni, si applicano ai lavoratori che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi, ancorché successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n° 201/11, appartenenti alle seguenti categorie:
- i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 Dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 Dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 Dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 Giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli artt. 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 Dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 Giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 Giugno 2012 ed entro il 31 Dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli artt. 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 Dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2007 e il 31 Dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 Dicembre e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della Legge n° 223/91, perfezionano, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato D.L. n° 201/11. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, del D.lgs. n° 184/97, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;
- i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 Dicembre 2011, ancorché al 6 Dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2007 e il 30 Novembre 2013 e che alla data del 30 Novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
- 
- Il trattamento pensionistico con riferimento ai soggetti sopra indicati, non può avere decorrenza anteriore al 1° Gennaio 2014.
- Con decreto interministeriale, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. 201/11, conv. Legge n° 214/11, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione (17.000), l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalle disposizioni sopra esposte.
- I previsti benefici sono riconosciuti nel limite di 17.000 soggetti.

## FONDO PER I NUOVI NATI

Al fine di contribuire alle spese per il sostegno di bambini nati o adottati appartenenti a famiglie residenti a basso reddito, è istituito per l'anno 2014, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo per i nuovi nati. Con DPCM di concerto con il Ministro dell'Economia, sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi nei limiti delle disponibilità del Fondo, l'ISEE di riferimento e di funzionamento del Fondo.

## AMPLIAMENTO CARTA ACQUISTI

La c.d. “Carta Acquisti” ordinaria ( art. 81, comma 32, D.L. n° 112/08, conv. Legge n° 133/08) , finalizzata all’acquisto di beni e servizi, è concessa ai residenti cittadini italiani o di Stati membri dell’Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Il Fondo è incrementato di 250 milioni di euro per l’anno 2014.

Inoltre, in presenza di risorse disponibili in relazione all’effettivo numero dei beneficiari, con decreto interministeriale è determinata una quota del Fondo da riservare all’estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della c.d. “Carta Acquisti” sperimentale (art. 60, D.L. n° 5/12, conv. Legge n° 35/12). Il predetto Fondo è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016, per la progressiva estensione su tutto il territorio nazionale della c.d. “Carta Acquisti” sperimentale.



## COMPUTO AI FINI PENSIONISTICI DEI PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, LEGGE N° 104/92

Il comma 493 integra l'art. 6, comma 2-quater, D.L. n° 216/11, conv. Legge n° 14/12, aggiungendo i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'art. 33, Legge n° 104/92.

Pertanto, anche le giornate dedicate dai lavoratori ai congedi e permessi ai sensi del predetto art. 33, sono computate ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva per l'accesso alla pensione anticipata, entro il 2017, senza l'applicazione della riduzione percentuale rispetto all'età di 62 anni.

## Aliquote contributive dovute dagli iscritti alla Gestione separata

- La Legge n° 147/13 (G.U. n° 302 del 27/12/2013 – Suppl. Ord. n° 87/13 – entrata in vigore il 1° Gennaio 2014), cosiddetta “legge di stabilità”, è intervenuta a modifica delle aliquote contributive per i soggetti iscritti alla Gestione separata ed ha introdotto, inoltre, una distinzione tra lavoratori con Partita Iva e senza Partita Iva.
- Il comma 491, apportando modifiche all’art. 1, comma 79, Legge n° 247/07 e s.m.i., ha aumentato l’aliquota contributiva della Gestione separata dovuta dai soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. Più in particolare, l’aliquota contributiva è pari:
  - al 22% per l’anno 2014;
  - al 23,5% per l’anno 2015.
- Il comma 744, ha stabilito che per l’anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è pari al 27%.
- Pertanto, per il corrente anno 2014, le aliquote contributive dovute dai soggetti iscritti alla Gestione separata sono le seguenti:
  - 28% - soggetti non titolari di Partita Iva non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
  - 27% - soggetti titolari di Partita Iva non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
  - 22% - soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) e soggetti con altra forma pensionistica obbligatoria.
- Viene ricordato che, per i soggetti che non risultino pensionati e non assicurati presso altra forma pensionistica, è prevista l’ulteriore aliquota aggiuntiva dello 0,72%, destinata al finanziamento delle prestazioni